

Il 15 maggio 2014 è stata riavviata la procedura atta a rilevare eventuali inadempienze delle aziende in tema di regolarità contributiva, a cui sono subordinati i benefici normativi e contributivi previsti dalla finanziaria 2007 (legge 296/2006, articolo unico, comma 1175).



**Marco POLSI**, fondatore e direttore operativo e *marketing* di LAND Spa. Partecipa come responsabile al progetto europeo SIGNED (*Secure Imprint GeNERated for papEr Documents*).

## DURC INTERNO: UN SEMAFORO PER SEGNALARE LO STATO DEL DOCUMENTO

di Marco POLSI

**P**rima di descrivere le novità introdotte di recente dall'INPS, è utile fare una piccola cronistoria sul DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nelle sue varie declinazioni, descrivendo le varie vicissitudini per poi arrivare alle varianti di oggi.

**Il DURC è lo strumento utilizzato da INPS, INAIL e Cassa Edile che ha permesso, negli anni, di debellare quasi totalmente l'illecito, perpetuato negli anni passati da parte di alcuni datori di lavoro, del non pagare alcuni contributi obbligatori ai lavoratori** o, in una parte dei casi, del non pagarli regolarmente ma "sistemarli" solo al termine dei rapporti lavorativi quando possibile. Il DURC è un certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento.

Ancor oggi è richiesto *online* tramite i siti di riferimento che sono [www.inps.it](http://www.inps.it) per aziende e intermediari, in possesso di utenza rilasciata da INPS per i propri servizi, [www.inail.it](http://www.inail.it) per aziende e intermediari in possesso di utenza rilasciata da INAIL per i propri servizi *online* e tramite [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it), valido per tutte le stazioni appaltanti e SOA (società di attestazione e qualificazione delle aziende). È possibile anche effettuare una richiesta tramite sportello fisico e la consegna del certificato può avvenire in cartaceo: questo è possibile compilando l'apposito modulo di richiesta reperibile su Internet o presso qualsiasi Sede dell'INPS, INAIL o della Cassa Edile di zona e consegnandolo agli sportelli fisici messa disposizione.

Nel momento in cui il sistema riceve la richiesta di DURC rilascia in tempo reale al richiedente un documento PDF securizzato (la tecnologia di timbro digitale utilizzata è SecurePaper), una ricevuta in formato digitale denominata CIP (Codice Identificativo della Pratica). Grazie a questa ricevuta ed al riferimento in essa contenuto è possibile verificare lo stato di avanzamento della propria pratica sia *online* che richiedendo informazioni agli sportelli sopraccitati.

Il DURC è trasmesso al richiedente (e comunque in copia alla ditta, se il richiedente è diverso da questa), utilizzando il canale digitale della PEC (Posta Elettronica Certificata), che ha sostituito con il tempo l'invio tramite il canale postale (posta tradizionale e posta ibrida). Ad oggi, gli utenti interessati al trattamento del DURC sono 3 milioni di Aziende, 30.000 consulenti, più di 12.000 stazioni appaltanti, più di 8.000 sportelli (INAIL/INPS/Casse Edili).

Nel corso del 2013 sono stati emessi oltre 5.650.000 DURC ed oltre 5.600.000 CIP per un totale di ben oltre 11 milioni documenti. Grazie al Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" la validità del DURC è stata estesa a 120 giorni e, fino al 31 dicembre 2014, la semplificazione si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati. È interessante il fatto che la norma estende la possibilità di rilascio del DURC, quindi della "sistemazione" delle eventuali pendenze da parte delle aziende, anche con una procedura compensativa valida anche per gli appalti pubblici e a quelli privati del settore edile. Questo permette il rilascio della certificazione permettendo la totale compensazione dei debiti e dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione.

Il DURC è necessario per gli appalti/subappalti di lavori pubblici e serve per:

1. verificare l'eventuale autodichiarazione dell'impresa rilasciata al momento della partecipazione alla gara
2. prima di aggiudicare un appalto (se richiesta)
3. per la stipula di un contratto
4. per il pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL)
5. per il collaudo e per il pagamento del saldo finale (obbligatorio).

C'è da dire che l'adempimento previsto dal secondo comma dell'art. 9 del DPCM 10 gennaio 1991, n. 55 (trasmissione con cadenza quadrimestrale, delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva) può essere assolto mediante presentazione del DURC alle scadenze previste.

Invece, per i lavori privati, prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia d'inizio attività (DIA) e Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ma con il Decreto del Fare viene data la possibilità al richiedente di demandare l'acquisizione della documentazione (DURC incluso) allo Sportello unico per l'edilizia. E, per finire per le SOA, prima dell'invio della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio e per la fruizione di benefici normativi e contributivi e di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.

**Operativamente il rilascio del DURC è cosa di pochi decimi di secondo, ma allora perché tutti si lamentano dell'estrema lentezza nel ricevere la certificazione?**

La prima risposta è che, per l'emissione del DURC, sono necessari alcuni passaggi obbligati che ne sbloccano l'emissione e, questi passaggi, sono manuali gestiti dal personale INPS, INAIL o Cassa Edile e

sono questi passaggi che ne determinano la velocità di rilascio e non questioni tecniche. **Quindi con i semafori si risolvono tutti i problemi?**

A questo punto arriviamo al tema caldo: l'articolo 4 (Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva) della Legge del 16 maggio 2014, n. 78 (in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014) conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 20 marzo 2014 n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese prevede, infatti, che *"chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili"*, al punto 1 indica *"La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione (questo lo sapevamo già) e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2."*

**Quindi, per semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, la procedura diventa telematica. A questo punto è lecito porsi la domanda se, da oggi il DURC può essere considerato come documento solamente digitale e non più materiale.**

È importante sottolineare che il DURC, come indicato nella cronistoria appena accennata prima, è sempre stato digitale sin dall'introduzione del Timbro Digitale, andata in esercizio più di 4 anni fa. Si vuole anche evidenziare che la richiesta è telematica anche da più di 4 anni e **la lentezza nel rilascio non deriva dagli strumenti di richiesta, di generazione e di invio del certificato, ma dal workflow autorizzativo, previsto dalla legge, che sovrintende all'emissione del certificato stesso.** Come tutte le leggi, si parte da un obiettivo sicuramente lodevole, ma spesso, spinti dalla fretta e dal fatto che si vuole dare risposte veloci ai problemi, si legiferano leggi senza fermarsi ad analizzare approfonditamente ed operativamente i problemi. Per fare questo non serve molto, basta chiedere alle persone che stanno gestendo quei processi e, soprattutto, a chi li utilizza. Forse era sufficiente intervenire sull'iter autorizzativo e scoprire che, a costo "zero", i semafori erano già presenti e funzionanti senza modificare nulla dell'attuale infrastruttura.

Le cose diventano più complicate quando al punto 3 si afferma *"L'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo."* E in INPS, partita per prima (su INAIL e Cassa Edile), debutta il famoso semaforo che, nel caso sia verde, sostituisce il "vecchio DURC" con una verifica sulla regolarità contributiva.

C'è da dire che il semaforo verde riguarda "solo" i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata (che ha una validità 120 giorni). Nel caso il semaforo sia giallo, l'azienda ha 15 giorni di tempo per regolarizzare la posizione e, nel caso non lo faccia, si accenderà il semaforo rosso, quindi, DURC interno negativo.

Per schematizzare, la nuova procedura di DURC interno si basa sul sistema del semaforo, visibile dal Cassetto Previdenziale dell'azienda:

- verde: tutto nella norma (DURC interno positivo);
- giallo: situazione di non regolarità e invito via PEC a regolarizzare entro 15 giorni;
- rosso: non spettano le agevolazioni (DURC interno negativo).

Alla visualizzazione del semaforo giallo sarà inviato ai datori di lavoro una PEC da INPS che conterrà le seguenti indicazioni:

- l'indicazione delle irregolarità riscontrate, ancora sussistenti;
- l'invito a regolarizzarle entro 15 giorni;
- l'avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, verrà generato un DURC interno negativo.

Nel caso in cui il datore di lavoro non regolarizzi la propria posizione nei tempi sopraindicati:

- ▷ si accenderà il semaforo rosso sul mese di X (equivalente a DURC interno negativo su mese X); il datore di lavoro non potrà godere, per il mese X del 2014, dei benefici che altrimenti gli competerebbero (in base alle norme sostanziali che disciplinano i singoli benefici);
- ▷ si consolideranno i semafori rossi precedentemente accesi, con le logiche elaborative pregresse, sui mesi anteriori ad aprile 2014, per i quali non sono state spedite le note di rettifica recanti la causale "addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- ▷ in relazione a tali mesi rimarrà definitivamente preclusa la possibilità di godere dei benefici.

**Quindi la "vecchia infrastruttura informatica" per l'emissione del DURC non servirà più?** Non sembra ipotizzabile, in quanto a questo punto la gestione dei DURC negativi seguirà l'iter precedente (che rimane inalterato, DURC incluso) con la segnalazione delle inadempienze del datore di lavoro con un certificato simile o al precedente. È bene sottolineare che è importantissimo snellire l'iter autorizzativo del DURC (non solo questo che è uno dei tanti), ma è importante anche non lasciare mai alla mera visualizzazione di un semaforo verde, da parte di un funzionario, la possibilità di decidere se un'azienda può accedere ad un finanziamento o se può farsi pagare una fattura. **È sempre necessaria una ricevuta che testimoni la corretta transazione digitale del momento, per evitare di tornare ai problemi che hanno introdotto il DURC** (falsificazioni, clientelismi, ecc.), e che può essere allegata alla documentazione della pratica (meglio se digitale ma, per chi non è così virtuoso, dia la possibilità di allegarla anche in cartaceo con la medesima certezza di autenticità). Pertanto, la ricevuta creata (xml o PDF che sia) dovrà necessariamente rispondere ai requisiti di legge che identificano nella Firma Digitale e nel contrassegno generato elettronicamente i presidi di sicurezza ed autenticità minimi necessari per una corretta gestione in tutto il ciclo di vita. Questo per tutelare i datori di lavoro onesti e gli Enti stessi (provate a digitare "DURC falsi" su un motore di ricerca di Internet).

Terminiamo con una riflessione su quanto indicato al punto 6 dell'articolo 4 della legge n. 78 (già citata), che recita *"All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."* **Chi controllerà se, gli Enti preposti per erogare i servizi nella nuova modalità, hanno rispettato o rispetteranno puntualmente l'impegno espressamente richiesto?** ©